



COMUNE DI LUINO

(Provincia di Varese)

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Prot. n. 20049

Luino, 22 novembre 2010

ORDINANZA N. 14/2010 OBBLIGHI PER I PROPRIETARI E PER I DETENTORI DI ANIMALI

IL SINDACO

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta civile che sono fondamentali per il rispetto dell'ambiente, per il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano;

Preso atto delle numerose lamentele pervenute in merito alla situazione in cui versa il suolo pubblico, in particolare per quanto attiene la presenza di deiezioni solide animali anche nelle zone verdi e nei parchi arredati con giochi per bambini;

Considerato che la mancata rimozione delle deiezioni solide animali su suolo pubblico o aperti al pubblico, in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sulle strade, nelle zone verdi, nelle aiuole e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, oltre a costituire atto di inciviltà, può comportare rischi per la salute della cittadinanza con particolare riferimento alle fasce più esposte quali i bambini;

Dato atto che quanto sopra è determinato dalla sempre maggiore presenza di animali nei luoghi pubblici e dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni animali vengono lasciate sul suolo dai loro detentori, ovunque si trovino;

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte dei conduttori degli animali, di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni solide animali, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle medesime;

Richiamate le precedenti ordinanze n. 26 del 1992 e n. 79 del 2003;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;

Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981 (ex art.16) e successive modifiche ed integrazioni al sistema penale;

Visto l'art. 7/bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 in materia di sanzioni amministrative;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

Per i motivi in premessa richiamati, che:

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di animali nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate alla loro custodia, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e nei parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini:

- di munirsi (esibendolo su richiesta degli organi di vigilanza) dell'occorrente necessario per la pulizia o altra idonea attrezzatura (palette, sacchetti di plastica, ecc.) alla raccolta delle deiezioni solide animali **in un numero sufficiente** (scorta) **a garantirne la raccolta**, per l'intera permanenza degli animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide animali in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, facendo uso di palette, sacchetti di plastica o sacchetti a comprovata tenuta all'acqua. Tale deiezioni devono essere depositate nei cestini porta rifiuti o smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici;
- **di non introdurre gli animali nelle aree pubbliche in cui è prescritto apposito divieto per la salvaguardia del verde pubblico e del decoro urbano;**
- di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza **non superiore a m. 1,50** durante la conduzione degli animali fatte salve apposite aree, eventualmene individuate dall'Amministrazione Comunale;
- di affidare l'animale a persone in grado di gestirlo correttamente e senza rischi per l'incolumità di persone e/o cose.

Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da **€ 25,00 a € 500,00.**

In caso di reiterazione per inosservanza della presente ordinanza, la sanzione corrispondente sarà raddoppiata.

Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed ai conduttori di animali con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale.

Gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere ai detentori e/o accompagnatori degli animali, in qualsiasi momento, la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura necessaria come sopra indicato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia entro 60 (sessanta) giorni, ovvero entro 120 (centoventi) giorni al Capo dello Stato.

La presente Ordinanza, pubblicata all'Albo Pretorio e resa nota al pubblico con la pubblicazione sul sito comunale e attraverso i mezzi di informazione, entra in vigore il 1° dicembre 2010.

F.to IL SINDACO
(Avv. Andrea Pellicini)